



COMUNE DI ATZARA

PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro

Ufficio del Sindaco

via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)

C.F. e P.IVA 00162890917

Tel. 0784/65205 Mail - sindaco@comune.atzara.nu.it – PEC sindaco@pec.comune.atzara.nu.it

Atzara, 20/05/2020 - Prot. n. 2999

ORDINANZA N. 13/2020 – OBBLIGO DI SFALCIO E PULIZIA DI TERRENI INCOLTI UBICATI NEL CENTRO URBANO PER LA PREVENZIONE DI INCENDI

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 22/3 del 23/04/2020 avente ad Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022.

VISTO l'Allegato alla Deliberazione G.R. n. 22/3 del 23/04/2020 - Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.

RICHIAMATO l'articolo 3 punto 1 del prefato Allegato che definisce quale periodo di elevato rischio di incendio boschivo il periodo dal 1° giugno al 31 ottobre;

RICHIAMATO l'articolo 4 del prefato Allegato rubricato "Azioni vietate" che si riporta:

1) Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" di cui all'art. 3, è vietato:

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
- b) smaltire braci;
- c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di braci, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

2) Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo;

RICHIAMATI gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 delle "Prescrizioni Regionali antincendio – 2020 - 2022", che dettano le norme di prevenzione e le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e D) dell'articolo 3 comma 3 della Legge n. 353/2000;

VISTA la Legge 21 Novembre 2000, n. 353 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la Legge Regionale 27 Aprile 2016, n. 8 – Legge Forestale della Sardegna;

VISTO l'andamento climatico stagionale che ha favorito la crescita di erbacce e sterpaglie anche nelle aree incolte del centro abitato ove trovano ricettacolo ideale insetti nocivi e parassiti che risultano pericolosi per la salute;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva, le sterpaglie sui bordi stradali oltre ad incidere sul decoro della città e costituire nocimento igienico-sanitario, possono favorire l'insorgere e il propagarsi di incendi;

ACCERTATO lo stato di incuria e di abbandono di alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata e pubblica, specie quelli aventi i fronti su strade presenti sul territorio comunale, con il conseguente proliferare di erba, rovi e sterpaglie;



COMUNE DI ATZARA

PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro

Ufficio del Sindaco

via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)

C.F. e P.IVA 00162890917

Tel. 0784/65205 Mail - sindaco@comune.atzara.nu.it – PEC sindaco@pec.comune.atzara.nu.it

DATO ATTO CHE il Comune provvede, al fine di scongiurare i suddetti rischi, alla pulizia e bonifica periodica delle aree di propria pertinenza, intensificando tale attività con l'approssimarsi della stagione estiva, ma che tale opera risulterebbe vanificata se i proprietari privati o pubblici dei terreni non provvedessero analogamente, come è loro obbligo, alla pulizia e bonifica delle aree di propria pertinenza;

CONSIDERATO che tale obbligo viene puntualmente e annualmente ribadito anche con il Piano Regionale per la prevenzione degli incendi boschivi;

RAVVISATA la necessità di disporre al riguardo, quale Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 50 e quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di tutte le altre norme legislative e regolamentari che dettano disposizioni in merito;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di terreni, agricoli e non, aventi i fronti su strade presenti nel territorio comunale, ubicati in prossimità di boschi o di aree del Demanio Forestale, all'interno del Centro abitato o in prossimità della Riserva Naturale, **di eliminare sterpaglie, fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, e procedere alla pulizia delle aree di loro proprietà** al fine di eliminare ogni inconveniente igienico-sanitario ed eliminare i rischi di incendio **improrogabilmente entro il 30 giugno 2020.**

Ai proprietari e/o conduttori di terreni di volersi attenere alle presenti disposizioni, in modo tale da consentire l'efficace attuazione della lotta chimica agli insetti nocivi ed ai parassiti e nel contempo scongiurare il pericolo ed il propagarsi di incendi, mediante sfalcio e abbruciamento di erbacce e sterpi. Tale obbligo viene esteso anche a tutti i possessori di terreni che fronteggiano strade vicinali e comunali dell'intero agro territoriale di questo comune perché provvedano alla pulizia delle siepi e di un'adeguata fascia di terreno di almeno 3 metri, in modo da renderla libera da sterpi, erbacce e altro materiale facilmente infiammabile, **da effettuarsi improrogabilmente entro il 30 giugno 2020.**

I proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie o con aree destinate al pubblico passaggio, sono obbligati a provvedere alla costante pulizia e allo sfienamento delle medesime, realizzando una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.

La pratica di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- a) Nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre solo ai soggetti muniti dell'Autorizzazione rilasciata:
 - dal Comune di Atzara, per gli abbruciamenti effettuati nel centro abitato. Tali abbruciamenti saranno consentiti dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30, solo dopo apposita richiesta di autorizzazione indirizzata al Comune di Atzara. I richiedenti non potranno procedere all'abbruciamento nelle giornate ventose e dovranno prendere tutte le precauzioni del caso come la creazione di idonei ripari dal vento, la predisposizione di adeguate riserve idriche, l'adeguata distanza dalla vegetazione circostante, lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare l'area;
 - dall'Ispettorato Forestale per gli abbruciamenti effettuati al di fuori del centro abitato;

COMUNE DI ATZARA - VIA VITTORIO EMANUELE N. 37 - 08030 ATZARA (NU)

TEL: 0784-65205 - PEC: protocollo@pec.comune.atzara.nu.it - EMAIL: sindaco@comune.atzara.nu.it



COMUNE DI ATZARA

PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro

Ufficio del Sindaco

via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)

C.F. e P.IVA 00162890917

Tel. 0784/65205 Mail - sindaco@comune.atzara.nu.it – PEC sindaco@pec.comune.atzara.nu.it

- b) Nel periodo dal 1° Luglio al 20 Luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui ai soggetti muniti di autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016". – Allegato alla Deliberazione G.R. n. 22/3 del 23.4.2020.

Si avverte che i trasgressori delle presenti disposizioni verranno perseguiti ed ai medesimi verrà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, analogamente a quanto previsto per i Regolamenti comunali dall'art. 16 Comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 che istituisce l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alle su estese disposizioni verrà data adeguata e massima pubblicità mediante affissione di copia all'albo pretorio on line e nei luoghi maggiormente frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera. Ulteriore copia verrà trasmessa a tutti gli organi cui la legge demanda competenze o anche semplice conoscenza in materia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le presenti disposizioni;

IL SINDACO

Dott. Alessandro Corona

